



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati, per la gestione di Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi – Anno 2006 cap. 5.28.01.143

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la L.r. 10.2.2006 n. 3 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2006;

VISTA la D.G.R. n. 154 del 20.2.2006 di approvazione del POA per l'anno 2006;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- Definire, per l'anno 2006 i seguenti criteri per la compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati, per la gestione di comunità socio-riabilitative-educative residenziali per disabili gravi, istituite ai sensi dell'art. 10 e 41 ter della legge n. 104/92, modificata con legge n. 162/98 e ai sensi dell'art. 81 della legge n. 388/2000:

“ - il 50 per cento del costo complessivo della struttura viene coperto dal cofinanziamento regionale, con un tetto massimo di € 175.000,00;

- il 25 per cento per cento della retta viene coperto dalle zone territoriali ASUR di appartenenza dei disabili ospiti, sulla base della retta di riferimento;

- il 25 per cento della retta viene coperto dai comuni di residenza dei disabili ospiti, sulla base della retta di riferimento, dedotta la compartecipazione degli ospiti, calcolata sul reddito personale.”

Nel calcolo del reddito vengono inclusi tutti i redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento per le spese personali (abbigliamento, cure personali, farmaci non gratuiti) dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a 238 euro mensili.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Un eventuale aumento dei costi, rispetto all'anno 2005, sarà ammissibile di finanziamento soltanto qualora sia determinato da un maggior numero di utenti ospitati o dall'adeguamento, se dovuto, dei contratti di lavoro del personale che opera nella struttura.

Nel caso in cui l'ospite della comunità venga ricoverato in ospedale ovvero durante i rientri programmati in famiglia, la retta giornaliera - per tutta la durata dell'assenza - viene ridotta in misura non superiore al 25 per cento.

Il Servizio Politiche sociali è incaricato di effettuare una mappatura delle eventuali altre comunità socio-riabilitative-educative residenziali per disabili gravi, realizzate successivamente a quelle avviate in riferimento alle normativa precedentemente citata, e regolarmente autorizzate ai sensi della L.r n. 20/2002, anche al fine di definire, nell'ambito della programmazione regionale di settore, dei parametri territoriali di fabbisogno.

Entro il 30 giugno 2006 il Servizio Politiche sociali procede, con proprio decreto dirigenziale, alla liquidazione ed erogazione, in favore degli enti gestori di comunità socio-riabilitative-educative residenziali per disabili gravi, istituite ai sensi dell'art. 10 e 41 ter della legge n. 104/92, modificata con legge n. 162/98 e ai sensi dell'art. 81 della legge n. 388/2000, di un acconto relativo all'anno 2006, pari al 25 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2005.

Il saldo del contributo per l'anno 2006 - che verrà liquidato ed erogato dopo che gli enti gestori avranno trasmesso, entro il 31 marzo 2007, la prescritta documentazione di spesa - verrà adeguato, laddove necessario, sulla base dell'acconto precedentemente erogato e del contributo complessivo realmente spettante".

L'onere di spesa per l'anno 2006 derivante dall'adozione della presente deliberazione, e determinato con successivi provvedimenti di attuazione, fa carico al capitolo 5.28.01.143 del bilancio di previsione per l'anno 2006, approvato con l.r. 10.2.2006 n. 3.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REG.LE
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG.LE
(Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- L. N. 104/92 art. 10 e 41 ter – modificata ed integrata con L. n. 162/98
- L. n. 388/2000 art. 81
- D.G.R. n. 2635 del 5.12.2000
- L.r. 20/02
- Regolamento regionale n. 1/04
- D.A. n. 129/04

Nella Regione Marche, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 41 ter della L. n. 104/92, modificata con L. n. 162/98, è stato dato l'avvio alla realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi, rimasti privi del sostegno familiare.

Venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione ha ritenuto necessario garantire la continuità del servizio erogato, concorrendo nelle spese di gestione e disciplinando, con D.G.R. n. 2635 del 5.12.2000, i criteri di compartecipazione ai costi.

Altre strutture residenziali per disabili gravi sono poi state attivate grazie ai fondi di cui all'art. 81 della L. n. 388/2000.

Venuto meno anche il finanziamento di cui alla legge n. 388/2000, la Regione, con D.A. n. 129 del giugno 2004 – con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla L.r n. 18/96 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità" per gli anni 2004 e 2005 - ha stabilito, tra l'altro, di: "... concorrere nelle spese di gestione delle micro strutture residenziali istituite ai sensi della legge n. 162/98 e della legge n. 388/2000 secondo le modalità e criteri di cui alla D.G.R. n. 2635 del 5.12.2000".

Essendo decadute le disposizioni di cui alla D.A. n. 129, si ritiene, anche per l'anno 2006 di dover assicurare la compartecipazione ai costi di gestione delle strutture di cui sopra, proponendo le seguenti modalità:

- “ - il 50 per cento del costo complessivo della struttura viene coperto dal cofinanziamento regionale, con un tetto massimo di € 175.000,00;
- il 25 per cento per cento della retta viene coperto dalle zone territoriali ASUR di appartenenza dei disabili ospiti, sulla base della retta di riferimento;
- il 25 per cento della retta viene coperto dai comuni di residenza dei disabili ospiti, sulla base della retta di riferimento, dedotta la compartecipazione degli ospiti, calcolata sul reddito personale.

Nel calcolo del reddito vengono inclusi tutti i redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento; per le spese personali (abbigliamento, cure personali, farmaci non gratuiti) dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a 238 euro mensili.

Un eventuale aumento dei costi, rispetto all'anno 2005, sarà ammissibile di finanziamento soltanto qualora sia determinato da un maggior numero di utenti ospitati o dall'adeguamento dei contratti di lavoro del personale che opera nella struttura, se dovuto.

Gli enti locali e le zone territoriali ASUR interessati si attivano per ricercare, nel proprio territorio, ogni altra possibile risorsa economica, proveniente da enti pubblici o organismi del privato sociale, fondazione ecc. che contribuisca a sostenere la quota della spesa ad essi imputata.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si ritiene utile, precisare che le modalità proposte sono quasi interamente uguali a quelle adottate precedentemente con D.G.R. n. 2635 e riprese dalla D.A. n. 129 pur se meglio precisate per quanto attiene la quota di compartecipazione a carico dell'utente. L'unica differenza introdotta in questo nuovo testo è il tetto di cofinanziamento regionale.

Infatti la D.G.R. n. 2635 prevedeva che il 50 per cento del costo veniva coperto dal finanziamento statale di cui all'art. 10 e 41 ter della legge n. 104/92 e dal cofinanziamento regionale.

Non potendo più contare su alcun finanziamento statale lo sforzo economico che la Regione può garantire con fondi propri deve necessariamente prevedere un limite massimo. Limite che, peraltro, è stato calibrato tenendo conto di quello è risulta essere il costo medio che le predette strutture annualmente sostengono per la gestione del servizio.

Quindi, in termini di cofinanziamento regionale questo limite, in linea di massima, non comporta una minore entrata per l'ente gestore.

Nel proporre l'approvazione dei criteri di compartecipazione alla spesa, si ritiene utile affrontare un aspetto che da più parti segnalato che riguarda l'eventuale obbligo da parte degli enti gestori delle COSER di assistere l'ospite anche quanto è ricoverato in ospedale.

In situazioni del genere risulta che sono stati assunti comportamenti diversi pur se, comunque, nella maggior parte dei casi, si evidenzia il tentativo di delegare l'assistenza principalmente ai familiari.

Se questo avviene non dipende dalla cattiva volontà dell'ente gestore ma piuttosto dal fatto che, in tali circostanze, viene sospeso il pagamento della retta per tutta la durata del ricovero. Di conseguenza l'ente gestore si trova costretto a fronteggiare l'emergenza rimodulando, forzatamente, l'organizzazione complessiva del servizio pur di assicurare un minimo di assistenza alla persona ricoverata coinvolgendo, comunque, in prima persona la famiglia.

Al riguardo, si ritiene che la presa in carico della persona non può venire meno anche quando la stessa viene ricoverata in ospedale e, quindi, corre l'obbligo da parte dell'ente gestore del servizio di garantirne l'assistenza con l'eventuale supporto dei familiari quando ci sono e ne sono in grado.

Altro aspetto riferito, comunque, alla medesima questione riguarda la sospensione del pagamento della retta nel caso in cui l'ospite disabile rientra in famiglia. Anche in questo caso si ritiene di dover comunque garantire all'ente gestore una quota di retta tale da consentirgli di far fronte alle spese del personale, che, anche in caso di assenza programmata dell'ospite, gravano in egual misura.

Pertanto, con la presente deliberazione si propone di stabilire che: nel caso in cui l'ospite della comunità venga ricoverato in ospedale ovvero durante i rientri programmati in famiglia, la retta giornaliera - per tutta la durata dell'assenza - viene ridotta in misura non superiore al 25 per cento.

Ravvisata infine la necessità di conoscere l'eventuale presenza di altre comunità socio-riabilitative-educative residenziali per disabili gravi, realizzate successivamente a quelle avviate in riferimento alla normativa precedentemente citata, e regolarmente autorizzate ai sensi della L.r n. 20/2002 si ritiene opportuno avviare un monitoraggio in tal senso, i cui risultati consentiranno, nell'ambito della programmazione regionale di settore, di individuare dei parametri territoriali di fabbisogno.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Per quanto attiene le strutture attualmente funzionanti, si evidenzia che da parte degli enti gestori vengono rappresentate, ormai da tempo, gravi preoccupazioni circa la difficoltà a far fronte alle spese per il funzionamento del servizio, potendo contare sul contributo regionale soltanto a consuntivo, dopo un anno di attività.

Considerato che la maggior parte degli enti gestori sono organismi del privato sociale, si ritiene opportuno intervenire nel senso richiesto, proponendo di procedere, entro il 30 giugno 2006, alla liquidazione ed erogazione di un acconto relativo all'anno 2006, pari al 25 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2005.

Il saldo del contributo per l'anno 2006 - che verrà liquidato ed erogato dopo che gli enti gestori avranno trasmesso, entro il 31 marzo 2007, la prescritta documentazione di spesa - verrà adeguato, laddove necessario, sulla base dell'acconto precedentemente erogato e del contributo complessivo realmente spettante.

L'onere di spesa per l'anno 2006 derivante dall'adozione della presente deliberazione, e determinato con successivi provvedimenti di attuazione, fa carico al capitolo 5.28.01.143 del bilancio di previsione per l'anno 2006, approvato con l.r. 10.2.2006 n. 3.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Anna Bernacchia)

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE

Si autorizza l'utilizzo dei fondi a carico del capitolo 5.28.10.143 del bilancio 2006 per un importo di € 800.000,00 a favore degli enti gestori delle comunità socio-riabilitative-educative residenziali per disabili gravi di cui alla Legge n. 162/98 e 388/00, quale acconto sulle spese di gestione relative al 2006.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giuseppe Zuccatelli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di €800.000,00 intesa come disponibilità a carico del cap. 5.28.01.143 del bilancio di previsione per l'anno 2006, approvato con L.r. 10.2.2006 n. 3.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DI SPESA
(Dott.sa Anna Lisa Tonucci)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che l'onere di spesa, derivante dall'adozione della presente deliberazione, verrà assunto con successivi provenienti di attuazione il cui onere è fronteggiato con gli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 5.28.02.143 del bilancio di previsione per l'anno 2006.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)